



COMUNITA' MONTANA "MOLISE CENTRALE"

6^ ZONA OMOGENEA

Ente in liquidazione ai sensi della L.R. n. 6 del 24.marzo 2011

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE DECRETA

ORIGINALE DECRETO

Numero 13 Del 15-05-2023

OGGETTO:	RECUPERO QUOTE ASSOCIATIVE - INCARICO LEGALE.
-----------------	---

Pubblicata il 15-05-2023 prot. 44

L'anno duemilaventitre il giorno quindici del mese di maggio ,nella sala delle adunanze della Sede Comunitaria.

Il Commissario Liquidatore Avv. Domenico Marinelli decreta in merito all'oggetto sopra indicato.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

RILEVATO che:

- l'art. 10 della Legge regionale del Molise n. 6 del 24 marzo 2011 ha dettato norme sulla "Soppressione ed estinzione delle Comunità montane";
- la Delibera della Giunta Regionale n. 531 del 31/12/2022 ha stabilito la necessità di assicurare la continuità delle Gestioni liquidatorie delle soppresse Comunità Montane per il tempo necessario ad espletare le attività preordinate e funzionali al perseguimento degli obiettivi del legislatore regionale e di dare ulteriore impulso alle procedure di cui all'art. 11 della citata legge regionale n. 6 del 24/03/2011;
- i Commissari liquidatori, limitatamente alla Comunità Montana di propria competenza, debbano provvedere all'adozione di ogni eventuale atto amministrativo contabile e finanziario, scaturente da impegni e liquidazioni di pagamento, in caso di lavori, servizi e/o forniture di cui l'Ente montano sia soggetto attuatore, ivi compresi quelli da svolgersi per il tramite di Commissari esterni privi di rappresentanza pubblica;
- è prorogato fino al 31/12/2023 compreso, la gestione liquidatoria delle soppresse Comunità Montane;
- medio tempore, fino al predetto termine, la gestione liquidatoria continua ad essere assicurata, in continuità, da un Commissario liquidatore, che per le proprie attività si avvale delle strutture del soppresso ente montano;
- con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 6 del 27/01/2023 è stato nominato, sino alla data del 31/12/2023, Commissario Liquidatore di questo Ente l'avv. Domenico Marinelli;
- a norma del quinto comma dell'art. 10 della citata L.R. n. 6/2011 "I Commissari liquidatori, la cui attività fa riferimento ai principi previsti dall'ordinamento degli enti locali, esercitano, con propri decreti, ogni potere di governo finalizzato alla liquidazione della soppressa Comunità montana, adottando gli atti amministrativi necessari a garantire, senza interruzioni, l'ordinario funzionamento della stessa fino alla definizione della procedura di liquidazione";

Considerato che:

- l'art. 10, comma 5 lett. e) della L.R. n. 6/2011, dispone: "I Commissari liquidatori provvedono, sino alla costituzione della nuova forma associativa, a garantire i servizi comunali in forma associata gestiti dalla soppressa Comunità montana. Pertanto, i Comuni sono tenuti a versare in favore della predetta gestione liquidatoria le quote associative dovute in favore della soppressa Comunità montana e i corrispettivi per i servizi comunali svolti in forma associata;"
- il Comune di Mirabello Sannitico ha sottoposto ai competenti Uffici regionali dettagliato quesito per un'interpretazione autentica del citato art. 10, comma 5 lett. e) della L.R. n. 6/2011, impegnandosi, allorché ci sarebbe stato positivo riscontro della Regione Molise, a pagare le competenze richieste;
- in data 11/07/2011, prot. n. 18125, il Servizio Avvocatura Regionale ha sancito che: "in linea generale, ritiene questa Avvocatura che la sola appartenenza all'Ente comunitario comporti per il Comune membro l'obbligo di versare la quota associativa, al di fuori di un rapporto sinallagmatico tra i due soggetti, perché detta quota non è commisurata al costo dei servizi resi o al valore delle prestazioni erogate, bensì alle spese necessarie al funzionamento dell'Ente comunitario."

- la predetta Avvocatura conclude la suddetta nota invitando gli Enti ad esaminare lo Statuto comunitario ed ogni altro eventuale provvedimento adottato in materia allo scopo di comprendere i criteri, le modalità ed i termini del pagamento delle quote associative.

ESAMINATO l'art. 4, lett. a), del vigente Statuto Comunitario che recita: "può assumere funzioni, servizi e gestioni propri dei Comuni che la costituiscono quando sia dagli stessi delegata a svolgerli";

RILEVATO, altresì, che all'art. 10, lett. e), lo stesso Statuto stabilisce che la Comunità Montana "delibera, entro il mese di settembre di ogni anno la misura del contributo finanziario che i Comuni devono versare alla Comunità";

TENUTO CONTO di quanto affermato in merito dall'Avvocatura Regionale e cioè che la quota associativa non è commisurato al costo dei servizi resi o al valore delle prestazioni erogate, bensì alle spese necessarie al funzionamento dell'Ente comunitario;

RICHIAMATA anche la Deliberazione n. 117/2016/PAR della Sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei Conti con la quale, a seguito di richiesta di parere da parte del Comune di Ferrazzano, ha ritenuto che "il pagamento della quota associativa non sia legato alla ricezione di servizi, dovendosi sostenere, invece, che il medesimo è finalizzato a garantire l'ordinario funzionamento della Comunità montana, come visto, tuttora in essere fino al perfezionamento della procedura di liquidazione dell'Ente.";

VISTA la nota dello scrivente n. 327 del 03/03/2023 con la quale si comunicava alla Regione Molise di dover affidare ad un legale di fiducia apposito incarico per il recupero delle quote associative non versate da diversi Comuni e la nota di riscontro della Regione Molise prot. n. 46573 del 15/03/2023 con la quale si precisa che le scelte gestionali del Commissario liquidatore, relativamente all'argomento, sono del tutto autonome ed indipendenti da valutazioni o disposizioni della Regione e si suggeriva di valutare l'opportunità di utilizzare lo strumento dell'ingiunzione ex r.d. n. 639 del 1910, per poi avvalersi della riscossione tramite A.d.E.R.;

CONSIDERATO che l'Ente non ha più una struttura idonea ad approntare gli adempimenti ex r.d. 639/1910;

VISTE le note con le quali questo Ente invitava i Comuni membri della Comunità Montana a pagare le quote associative;

DATO ATTO che ad oggi la morosità riguarda, tra l'altro, i seguenti Comuni:

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| 1) Comune di Castellino del Biferno | € 6.954,80; |
| 2) Comune di Busso | € 21.244,28; |
| 3) Comune di Casalciprano | € 19.267,22; |

RILEVATO che la Comunità Montana non dispone né di un autonomo ufficio legale e né, si ribadisce, sono rinvenibili nell'organico dell'ente figure professionali in grado di procedere alla predisposizione degli adempimenti necessari alla costituzione di un titolo valido per intraprendere azioni esecutive;

RITENUTO di dover dare mandato all'avv. Nicola Mancini di Campobasso l'incarico di tutelare gli interessi dell'Ente, con ogni più ampia facoltà di legge;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri favorevoli sulla proposta della presente deliberazione da parte del responsabile del servizio, e del responsabile di ragioneria (art. 49 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267);

DECRETA

1. Di dare mandato all'avv. Mancini Nicola per il recupero del credito maturato, oltre gli interessi legali, vantato nei confronti dei seguenti Comuni membri di questa Comunità Montana per quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente trascritto che si quantifica come segue:

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| 1) Comune di Castellino del Biferno | € 6.954,80; |
| 2) Comune di Busso | € 21.244,28; |
| 3) Comune di Casalciprano | € 19.267,22; |

2. Di approvare l'allegato schema di disciplinare d'incarico;

3. Di imputare la spesa massima lorda forfettariamente determinata in € **5.328,96** (comprensiva di Cassa ed IVA se dovute) al Cap. 1637 dell'intervento 1010203 Impegno n. **30**, del Bilancio 2023 in corso di approvazione;
4. Di conferire ampio mandato al Legale rappresentate pro-tempore dell'Ente a stare in giudizio e per ogni altra rappresentanza in ordine al procedimento di cui trattasi;
5. Di autorizzare altresì il Legale rappresentate pro-tempore dell'Ente per ogni altro atto esecutivo e consequenziale al presente provvedimento;
6. Di dare atto che i provvedimenti gestionali e contabili, conseguenti alla presente deliberazione, saranno adottati dal Responsabile del servizio in forma di "determinazioni" art. 183, comma 9, del T.U.E.L. n. 267/2000;
7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4^a comma del T.U.E.L. n. 267/2000.

DISCIPLINARE D'INCARICO

L'anno duemilaventitre il giorno _____ del mese di maggio in Ferrazzano nella sede della Comunità Montana tra il Commissario Liquidatore dell'Ente avv. Domenico Marinelli, domiciliato per la carica in c.da Vazzieri - Poggio Verde n. 2, P. IVA 00095030706 di seguito denominato "Committente" e l'avv. Mancini Nicola iscritto all'Ordine degli Avvocati di Campobasso, con studio in Campobasso in via _____ - C.F.: _____ (p.iva _____) di seguito denominato "Professionista".

Premesso che il Committente intende conferire incarico professionale di assistenza, rappresentanza, consulenza e difesa nella vertenza giudiziale avente ad oggetto il recupero del credito maturato e maturante, oltre gli interessi legali, vantato nei confronti di alcuni Comuni membri di questa Comunità Montana per mancato versamento delle quote associative dovute ai sensi dell'art. 10 lett. e), dello Statuto dell'Ente montano e dall'art. 10, comma 5 lett. e) della L.R. n. 6/2011;

RICEVUTA

l'informativa e prestato consenso al trattamento dei dati personali, ricevuta l'informativa di cui alla normativa antiriciclaggio e di cui al D.lvo 28/2010 in materia di mediazione obbligatoria, riportate tutte in calce al presente accordo ,

DISCIPLINANO IL PRESENTE INCARICO DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Il sottoscritto avv. Domenico Marinelli, Commissario Liquidatore della Comunità Montana intestata, in esecuzione del disposto del decreto n. _____ del ____/____/2023, ed in nome e per conto dell'Ente per cui agisce e di cui è legale rappresentante ai sensi di legge.

CONFERISCE

all'avv. Mancini Nicola iscritto all'Ordine degli Avvocati di Campobasso con studio in Campobasso alla via _____ n. _____ - C.F.: _____ (p.iva _____), che agli effetti tutti del presente contratto elegge domicilio presso lo studio legale del predetto difensore, l'incarico professionale di assistenza, rappresentanza, consulenza e difesa nella presente vertenza giudiziale, ivi compresa la fase esecutiva e di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, avente ad oggetto il recupero del credito maturato e maturante, oltre gli interessi legali, vantato nei confronti di alcuni Comuni membri di questa Comunità Montana per mancato versamento delle quote associative dovute ai sensi dell'art. 10 lett. e), dello Statuto dell'Ente montano e dall'art. 10, comma 5 lett. e) della L.R. n. 6/2011;

L'avvocato designato, ricevuta e letta copia del provvedimento d'incarico, dichiara formalmente di accettare l'incarico nel pieno ed integrale rispetto dei principi regolanti l'attività contrattuale della Comunità Montana, e delle clausole di seguito elencate.

1. L'incarico non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e sarà prestato dal legale con lavoro prevalentemente proprio, senza vincoli di dipendenza, senza inserimento nell'attività organizzativa della Comunità Montana e senza facoltà di utilizzare il personale dell'Ente per incombenze di qualsiasi natura.

2. A tal fine, il Commissario Liquidatore rilascia giusta e formale procura.

3. L'incarico comprende oltre alla difesa tecnica anche ogni assistenza di carattere legale sulla questione dedotta in giudizio, di talché l'amministrazione potrà richiedere all'avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici sull'opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni e su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, l'amministrazione dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, ivi compresa la predisposizione d'eventuali atti di transazione.

In ogni caso, il professionista è tenuto a rappresentare per iscritto all'amministrazione ogni soluzione tecnica ritenuta idonea a tutelarne al meglio gli interessi ed a prevenirne pregiudizi, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali.

Egli s'impegna a svolgere una relazione per iscritto, anche in forma sintetica, su ciascun adempimento processuale attuato, avendo cura di rimettere tempestivamente all'amministrazione copia d'ogni atto prodotto in giudizio. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre a quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate.

4. La facoltà di transigere resta riservata all'amministrazione, restando l'obbligo del professionista incaricato soltanto di prospettare le soluzioni della controversia più favorevoli all'Ente.

5. L'Avvocato incaricato dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione. All'uopo dichiara di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso d'ente giuridico) sopra indicata, e che inoltre, non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcun'altra situazione d'incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, è facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto, ai sensi degli artt. 1453 e ss. del Codice Civile, anche alla presenza di una sola delle predette condizioni d'incompatibilità.

6. L'Avvocato incaricato s'impegna a comunicare tempestivamente all'amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni d'incompatibilità richiamate nel precedente punto 5. In caso d'omessa comunicazione entro 10 giorni dall'insorgenza di una delle predette condizioni, l'amministrazione agirà ai sensi dell'ultimo periodo del precedente punto 5.

7. il compenso con il predetto avvocato, che accetta, per le prestazioni professionali richieste è forfettariamente quantificato, per ogni procedimento relativo ad un singolo Comune, nel modo seguente:

€ 150,00 per attività stragiudiziale, oltre spese vive

€ 350,00 per approntare il ricorso ed ottenere il decreto ingiuntivo, oltre spese vive

€ 500,00 per eventuale giudizio di opposizione, oltre spese vive

€ 400,00 per la fase esecutiva (precetto e pignoramento) oltre spese vive.

Ai suddetti importi va aggiunta la Cassa Avvocati del 4% e l'Iva se dovuta.

8. il pagamento verrà effettuato tramite bonifico bancario ad avvenuto completamento delle singole fasi di cui al precedente punto 7.

9. Le parti stabiliscono che

- il compenso come sopra pattuito viene ritenuto da entrambe congruo, proporzionato e soddisfacente per l'incarico professionale conferito e liberamente determinato;

- il pagamento all'avv. Mancini è dovuto dall'Ente solo in caso di mancata liquidazione giudiziale posta a carico della controparte (autorizza espressamente l'avvocato a farsi versare direttamente da controparte le spese legali poste a carico di quest'ultima).

10. Ai fini della presentazione della parcella s'intende esaurito l'incarico in caso di recesso ai sensi dell'art. 2237 c.c., o in ogni modo alla data del deposito del provvedimento giurisdizionale che conclude il grado di giudizio cui si riferisce l'incarico.

A tal fine l'avvocato incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale.

In quella stessa sede, il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi dell'amministrazione, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Ente.

11. Per poter procedere alla liquidazione della parcella, dovrà essere emessa e presentata la fattura valida ai fini fiscali.

12. L'amministrazione metterà a disposizione dell'avvocato incaricato la documentazione in proprio possesso e rilevante per la definizione della controversia.

L'incaricato riceverà copia autentica degli atti, salvo che per necessità di legge non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso l'incaricato renderà dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.

13. L'Avvocato incaricato è impegnato al rispetto del segreto d'ufficio ed a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico qui conferito ed accettato.

14. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni dell'amministrazione, l'incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dall'incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per l'incarico principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi dell'amministrazione committente.

La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per l'amministrazione, salvo il rimborso delle spese dal medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

15. La Comunità Montana ha facoltà di recedere dal rapporto con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, da dare con lettera raccomandata, munita dell'avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso fino a quella data espletata.

Il legale incaricato ha facoltà di recedere dal presente contratto solo per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi avuto riguardo al risultato utile che ne derivi alla Comunità Montana.

Il recesso dovrà essere esercitato in modo da evitare pregiudizi alla Comunità Montana.

16. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del Codice Civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.

17. Il presente atto, redatto in carta libera ed in doppio originale, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

18. La Comunità Montana viene reso edotto della polizza assicurativa professionale dell'avvocato, indicata da questi nella polizza assicurativa n., stipulata il, con scadenza al e massimale di Euro

PER L'AMMINISTRAZIONE
Avv. Domenico Marinelli

L'AVVOCATO INCARICATO
Avv.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole riportate agli artt.7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del presente disciplinare d'incarico.

PER L'AMMINISTRAZIONE
Avv. Domenico Marinelli

L'AVVOCATO INCARICATO
Avv.

ALLEGATO A INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 (di seguito T.U.) ed in relazione ai dati personali dei quali lo Studio Legale dell'Avvocato in epigrafe entrerà in possesso con l'affidamento della presente pratica, La informiamo di quanto segue.

1. Finalità del trattamento dei dati. Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dell'incarico professionale conferito, in ambito professionale, stragiudiziale e giudiziale.

2. Modalità del trattamento dei dati. A) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all'art. 4, co. 1, lett. a) T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. B) Le operazioni possono essere svolte con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati. C) Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.

3. Conferimento dei dati. Il conferimento dei dati personali comuni, sensibili e giudiziari è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1.

4. Rifiuto di conferimento dei dati. L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta l'impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1.

5. Comunicazione dei dati. I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni, soggetti operanti nel settore giudiziario, alle controparti e relativi difensori, a collegi di arbitri e, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1.

6. Diffusione dei dati. I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7. Trasferimento dei dati all'estero. I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea nell'ambito delle finalità di cui al punto 1.

8. Diritti dell'interessato. L'art. 7 T.U. conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l'interessato ha diritto di avere conoscenza dell'origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti i cui dati possono essere comunicati; l'interessato ha inoltre diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.

9. Titolare del trattamento. Titolare del trattamento è, Via, Tel., Fax, E-mail

10. Antiriciclaggio. La presente informativa viene redatta e comunicata anche ai sensi della normativa vigente in materia di antiriciclaggio, essendo il professionista sottoposto agli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione di cui al D. Lgs. n. 56/2004. A questo riguardo l'Amministrazione dichiara di essere la diretta interessata alla prestazione, ovvero dichiara che il titolare effettivo della prestazione è la Comunità Montana "Molise Centrale".

Per ricevuta della suddetta comunicazione e per autorizzazione, a norma degli artt. 23 e 26 T.U., al trattamento di tutti i dati personali comuni, sensibili e giudiziari.

Ferrazzano, lì _____

Firma del Professionista
Avv.

Il Commissario Liquidatore della
Comunità Montana "Molise Centrale"
Avv. Domenico Marinelli

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Vista la su estesa proposta di decreto;
Vista la vigente normativa disciplinante la materia;

ESPRIME

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della stessa.

Lì 15-05-2023

La Posizione Organizzativa
Geom. Luigi BARBIERI

LA P.O. RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la su estesa proposta di decreto;
Vista la vigente normativa disciplinante la materia;

ESPRIME

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della stessa.

ATTESTA

La copertura finanziaria, con relativa assunzione dell'impegno di spesa:

Lì 15-05-2023

La P.O. Responsabile del Servizio Finanziario
Geom. Luigi BARBIERI

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che il presente decreto:

è stato affisso all'Albo Pretorio il 15-05-2023 per rimanervi 15 giorni consecutivi:

Ferrazzano li 15-05-2023

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Geom. Luigi BARBIERI

REGISTRO GENERALE N. 44

Si attesta che la presente decreto:

è stato pubblicato all'Albo Pretorio della Comunità

Il 15-05-2023

è stato trasmesso per l'esecuzione all'ufficio di ragioneria

Il 15-05-2023

Ferrazzano li 15-05-2023

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Geom. Luigi BARBIERI

Trasmesso ai Responsabili dei Procedimenti per l'esecuzione:

SETTORE FINANZIARIO _____ IL _____

SETTORE AMBIENTE _____ IL _____

SETTORE AMMINISTRATIVO _____ IL _____

SETTORE FORESTALE _____ IL _____

SETTORE TECNICO _____ IL _____

L'ADDETTO ALLE NOTIFICHE
